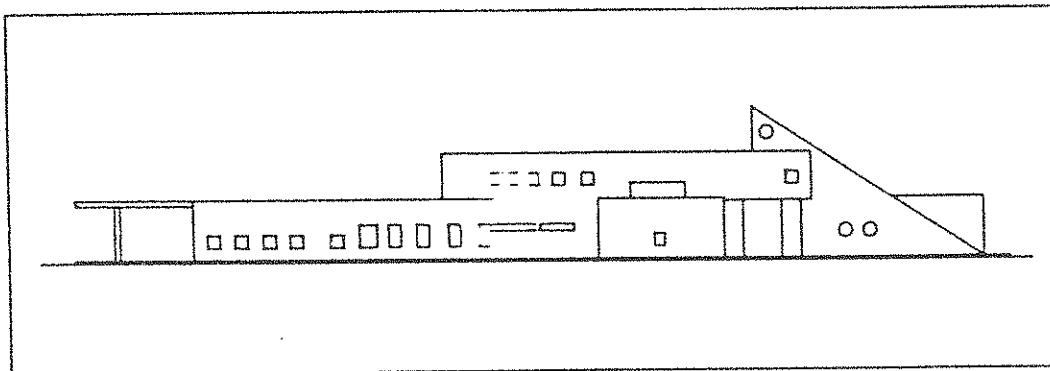


18

CITTA' DI POLICORO

(Provincia di Matera)

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA STAZIONE AUTOLINEE DI POLICORO



REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DELLA STAZIONE AUTOLINEE

DI POLICORO

A) - NORME GENERALI

ART. 1

Sono tenuti a far capo alla Stazione tutti gli autobus in servizio sulle autolinee concesse dalla Regione Basilicata, dalla Provincia di Matera, delegata ai sensi della legge regionale 18.09.94 n. 18 e dal Ministero dei Trasporti, che abbiano capolinea o transito in Policoro, salve eccezioni che possono essere determinate dalle precitate Autorità concedenti per servizi aventi particolari finalità; possono altresì eccezionalmente far capo alla stazione quegli altri autobus, anche se non in servizio pubblico di linea, che ne otterranno l'autorizzazione dalla Direzione della Stazione.

ART. 2

Sono tenuti al pagamento del pedaggio prescritto tutte le corse di linea comprese negli orari di servizio sia in arrivo, sia in partenza, e ciò anche indipendentemente dalla loro effettiva esecuzione, nonché tutte le corse bis in partenza e in arrivo e le altre corse, periodiche od occasionali, autorizzate a far capo alla Stazione Autolinee ai sensi del precedente art. 1. Le corse in transito sono computate sia per l'arrivo, sia per la partenza, qualora siano autorizzate al carico e allo scarico a Policoro; in caso contrario esse sono computate solo per l'arrivo o solo per la partenza, a seconda dei casi.

Il pedaggio rappresenta il corrispettivo per l'uso del piazzale arrivi e partenze della Stazione, dei relativi accessi e dei servizi per i viaggiatori, con esclusione di ogni altro servizio accessorio, ivi incluso, il piazzale di parcheggio per gli autobus.

L'entità del pedaggio è fissata dal Comune di Policoro.



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Nicola Botto)

ART. 3

Tutti gli utenti della Stazione sono tenuti, all'interno della Stazione stessa, ad osservare rigorosamente il presente Regolamento e ad attenersi altresì alle disposizioni impartite dalla Direzione della Stazione; a questa è altresì affidato il compito di verificare ed assicurare l'osservanza delle norme prescritte, segnalando ogni irregolarità agli Enti a cui spetta la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio.

ART. 4

La Direzione della Stazione, ogni volta lo ritiene necessario, emana apposite << comunicazioni di servizio >> da trasmettersi tempestivamente agli interessati e da conservarsi in copia, debitamente datate e progressivamente numerate anno per anno, in apposita raccolta.

ART. 5

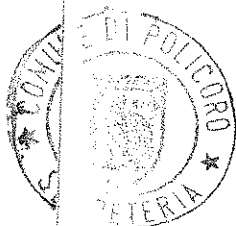
Salvo quanto esplicitamente previsto nel presente Regolamento, non possono essere esposti al pubblico, entro l'ambito della Stazione, avvisi, insegne, cartelloni di pubblicità, di propaganda e simili senza l'assenso della Direzione della Stazione stessa. E' fatto altresì divieto ai concessionari di autoservizi di esporre orari di tipo diverso o in posti diversi da quelli consentiti dalla Direzione stessa, nonché altri avvisi di qualunque genere che non siano norme di servizio destinate al pubblico, anche queste in ogni caso dietro autorizzazione della Direzione e secondo le indicazioni da essa fornite.

Il Comune di Policoro ha facoltà di far rimuovere quei cartelli che risultassero pregiudizievoli alla sicurezza o alla regolarità dell'esercizio.

B) - DISCIPLINA DEL MOVIMENTO DEI VEICOLI

ART. 6

Sono ammessi a circolare all'interno della Stazione, oltre agli autobus, solo - limitatamente agli orari e alle condizioni caso per caso prescritte - i veicoli che ne ottenessero autorizzazione dalla Direzione della Stazione.



(Don. Nicola Porro)

Dalla predetta autorizzazione è esclusa in ogni caso la sosta.

All'interno della Stazione, tutti i veicoli devono rispettare le norme generali e particolari di circolazione nonché la segnaletica in atto.

In particolare l'ingresso deve sempre avvenire da via Bologna e l'uscita da via Puglia.

Le corse di autobus in arrivo alla Stazione fanno sempre capo, salva diversa prescrizione della Direzione della Stazione, al marciapiede arrivi, che corre lungo la corsia di entrata, mentre le corse in partenza fanno capo ai capolinea ad esse assegnati.

La velocità dei veicoli all'interno della Stazione deve essere particolarmente moderata, e comunque non superiore ai 15 Km./ora.

All'interno della Stazione è tassativamente vietato l'uso dei segnali acustici, salvo il caso di assoluta emergenza.

ART. 7

Fino a quando la Stazione non sarà dotata di impianto semaforico a protezione del movimento dei veicoli all'interno della stessa, i conducenti dovranno usare particolare cautela ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dalla Direzione della Stazione circa le manovre di :

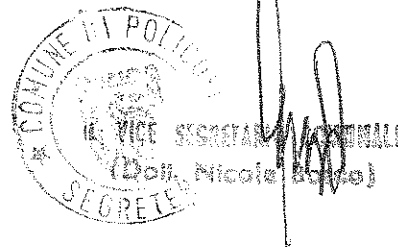
- a) accesso dei veicoli alla corsia di entrata ed ai capilinea di partenza;
- b) accesso al piazzale partenze;
- c) partenza da ciascuno dei capilinea con le relative manovre di retromarcia;
- d) deflusso dei veicoli dal piazzale partenze verso l'uscita.

ART. 8

L'assegnazione dei capilinea di partenza e di arrivo alle diverse corse è effettuata dalla Direzione della Stazione.

ART. 9

Gli autobus in partenza dalla Stazione devono di norma accedere ai rispettivi capilinea con anticipo di non oltre dieci minuti avanti l'ora fissata per la partenza, salva diversa e motivata disposizione della Direzione della Stazione.



Gli autobus in arrivo, salva diversa motivata disposizione della Direzione della Stazione, possono sostare nella Stazione solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei viaggiatori e delle cose, tempo che deve essere il più breve possibile.

Gli autobus che si attestano al marciapiede arrivi o al marciapiede partenze, devono arrestarsi al punto più avanti consentito, mentre i successivi devono accodarsi a brevissima distanza, in modo da occupare il minor spazio possibile, gli attestamenti debbono avvenire in aderenza, il più possibile, ai marciapiedi.

Agli autobus che, accedendo alla Stazione, siano essi privi o meno di passeggeri, trovassero impegnato il marciapiede arrivi, è vietato nel modo più assoluto, salva diversa disposizione della Direzione della Stazione, di fermarsi in posizioni diverse da quelle stabilite; essi pertanto, in questi casi sono tenuti a circolare sino a che dette posizioni non siansi liberate.

Gli autobus impossibilitati al movimento per guasti meccanici o altro devono essere spostati, a cura dei proprietari, al di fuori della Stazione nel più breve tempo possibile.

ART. 10

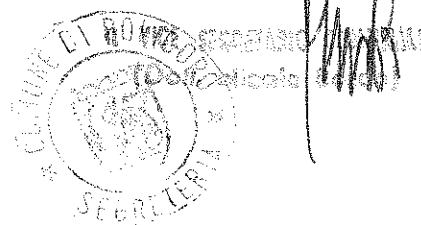
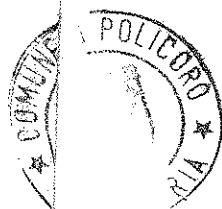
Durante le soste degli autobus ai capilinea, la porta posteriore posta sul lato destro dei veicoli deve restare chiusa e inutilizzata sia dal pubblico che dal personale; le eventuali porte poste sul lato sinistro dei veicoli possono essere utilizzate solo dal personale di servizio, salvi, beninteso, i casi di emergenza.

ART. 11

I bagagli da caricare su autobus in partenza devono essere portati ai rispettivi capilinea non più di 15 e non meno di 5 minuti prima dell'orario di partenza; quelli scaricati da autobus in arrivo devono essere rimossi dai marciapiedi al più presto possibile e comunque non oltre 10 minuti dopo l'ora di arrivo.

ART. 12

Le partenze devono essere effettuate in perfetto orario, compatibilmente a quanto prescritto dalla Direzione della Stazione circa la movimentazione dei veicoli; l'orario ufficiale è determinato dagli orologi installati nella Stazione; gli eventuali anticipi e ritardi



superiori agli 8 minuti rilevati dalla Direzione della Stazione devono essere annotati in appositi registro.

ART. 13

A cura della Direzione della Stazione, devono essere esposti al pubblico, sulle apposite tabelle, gli orari di partenza aggiornati di tutte le corse, nonché le eventuali comunicazioni al pubblico. Salvo quanto stabilito all'art.5, è fatto divieto a chicchessia di esporre all'interno della Stazione e delle sue pertinenze, gli orari delle autolinee o altre notizie di qualunque natura ad esse relative.

I divieti di cui sopra non hanno valore all'interno dei locali non aperti al pubblico.

E' assolutamente vietato a chicchessia di svolgere, all'interno della Stazione e delle sue pertinenze, esclusi i locali a ciò destinati, riunioni a carattere collettivo non autorizzate dalla Direzione della Stazione.

ART. 14

I concessionari sono tenuti a comunicare alla Direzione della Stazione, per iscritto e in triplice copia, almeno sei giorni prima dell'entrata in vigore, tutte le notizie e variazioni relative all'esercizio delle autolinee gestite, come orari, tariffe, prescrizioni, sospensioni, ecc., munite, ove occorra, delle relative autorizzazioni.

I concessionari sono tenuti altresì a segnalare alla Direzione della Stazione il loro recapito e le relative variazioni.

ART. 15

I concessionari sono responsabili dei danni eventualmente arrecati alla Stazione ed ai suoi impianti dai propri autobus.

La Società concessionaria della Stazione non risponde dei danni arrecati da terzi ai veicoli in sosta od in transito nella Stazione.

E' assolutamente vietata all'interno della Stazione, la pulizia e la manutenzione degli autobus; sono ammesse soltanto le piccole riparazioni d' emergenza.

L'area di parcheggio per autobus posta in immediata adiacenza alla stazione è riservata ai concessionari di autoservizi



facenti capo alla Stazione, subordinatamente al rispetto delle norme all'uopo stabilite dalla Direzione della Stazione circa le modalità d'uso.

C) - NORME PER IL PUBBLICO

ART. 16

L'accesso ai marciapiedi della Stazione è riservato ai viaggiatori.

E' tassativamente vietato al pubblico di intrattenersi sul piazzale e sulle corsie destinate agli autobus o di procedere su di essi al di fuori degli appositi passaggi pedonali.

Può accedere ai piazzali e alle corsie veicolari, limitatamente allo spazio strettamente necessario per operazioni attorno ai rispettivi veicoli, solo il personale delle Imprese concessionarie e quello addetto al carico e allo scarico dei colli, dei bagagli e degli effetti postali; detto personale deve in ogni caso uniformarsi alle avvertenze ed agli inviti del personale di servizio, usare la dovuta prudenza e provvedere alla incolumità propria e delle persone poste eventualmente sotto la sua custodia.

ART. 17

Nell'ambito della Stazione è vietata la distribuzione di avvisi di qualunque genere, nonchè la questua a qualunque titolo.

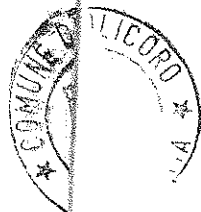
E' proibita altresì la vendita di cose in luoghi diversi da quelli autorizzati.

E' vietata, all'interno della Stazione e delle sue pertinenze, l'offerta e la trattativa, da parte di chicchessia, di servizi di noleggio di autobus, come pure la propaganda e la pubblicità, in qualsiasi forma, di tali servizi.

ART. 18

Chiunque deturpi, manometta o comunque arrechi danno alla Stazione ed ai suoi arredi ed impianti, è assoggettato al pagamento del relativo indennizzo, salvi gli ulteriori provvedimenti quando il fatto configuri l'estremo del reato.

Eventuali divergenze che insorgessero fra il pubblico, il personale della Stazione ed il personale delle autolinee sono risolte



dalla Direzione della Stazione, presso il quale è a disposizione del pubblico un registro per i reclami.

ART. 19

Gli oggetti smarriti e rinvenuti nell'ambito della Stazione vanno consegnati, con le indicazioni necessarie alla identificazione dei proprietari, alla Direzione della Stazione la quale, dopo averli trattiene sino almeno a tutto il giorno feriale successivo al rinvenimento per la eventuale restituzione al legittimo proprietario, provvede alla loro consegna al Municipio. Del rinvenimento e della riconsegna al proprietario o al Municipio deve essere fatta menzione nell'apposito registro.

ART. 20

Le norme per il pubblico, dal n. 16 al 19 compresi, devono essere esposte in luoghi ben visibili nell'ambito della Stazione.

D) - SERVIZIO DEI BAGAGLI E DEI COLLI

ART. 21

Il servizio dei bagagli e dei colli può essere svolto direttamente dai concessionari per le linee di loro competenza, purchè esso non comporti occupazione di suolo della Stazione al di fuori dei marciapiedi, e comunque nei termini indicati all'art. 11.

Per quanto non eseguito direttamente dai singoli concessionari, esso può essere affidato a terzi dalla Società concessionaria della Stazione.

ART. 22

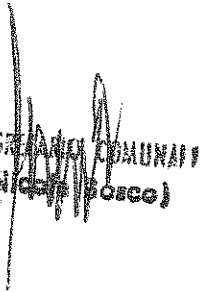
Le tariffe e modalità per il servizio interno di deposito e smistamento dei bagagli e dei colli devono essere approvate nell'ambito delle norme vigenti, dalla Società concessionaria della Stazione ed esposte in modo visibile al pubblico nei locali destinati allo scopo.

ART. 23

I colli consegnati in deposito devono essere, di regola, chiusi, senza di che il depositario non risponde del loro contenuto.



V. VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Don. Nicola Torco)



Per ogni collo consegnato in deposito viene rilasciato al depositante uno scontrino; ciascun collo depositato viene restituito senza formalità a chi esibisce il relativo scontrino.

ART. 24

Non possono essere collocate in deposito merci pericolose, esplosive, infiammabili, gas compressi, liquefatti, ecc.

Le pellicole cinematografiche infiammabili possono essere accettate in deposito purchè consegnate in colli rispondenti alle disposizioni vigenti in materia.

I colli contenenti pellicole cinematografiche devono essere tenuti appartati dagli altri bagagli, lontani da sorgenti di calore ed in prossimità di almeno un estintore efficiente.

E) - SERVIZIO DI BIGLIETTERIA, DI INFORMAZIONI E POSTALE

ART. 25

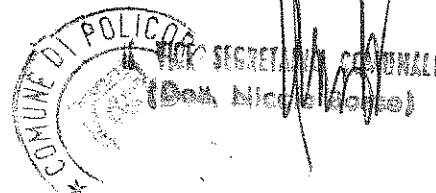
La vendita dei biglietti ed abbonamenti per l'uso delle autolinee ha luogo, all'interno della Stazione, secondo le modalità stabilite dalla Direzione della Stazione.

Gli esercenti che non intendessero utilizzare i servizi di biglietteria della Stazione dovranno effettuare la distribuzione dei titoli di viaggio a bordo degli autobus.

Non è consentito, nelle biglietterie, distribuire al pubblico materiale pubblicitario o comunque diverso da documenti di viaggio e orari.

ART. 26

In appositi quadri, disposti in modo chiaramente visibile nelle zone destinate al pubblico all'interno della Stazione, devono essere riportati gli orari aggiornati di partenza dalla Stazione delle singole corse automobilistiche; per ciascuna corsa devono essere indicati obbligatoriamente, oltre all'orario di partenza, la sigla o numero della eventuale biglietteria in servizio, il numero del capolinea di partenza, il nome del vettore, la destinazione, nonché le altre eventuali notizie utili, a giudizio della Direzione, a determinare o favorire l'intelligibilità al pubblico e a garantire il rispetto delle condizioni di concorrenza.



ART. 27

Apposito ufficio per le informazioni fornisce al pubblico tutte le notizie, prospetti e altro che ad esso possono risultare utili. E' tassativamente vietato fornire al pubblico materiale pubblicitario relativo a servizi automobilistici di linea o di noleggio.

ART. 28

Il servizio postale viene svolto secondo le modalità fissate dalla Direzione della Stazione, previa intesa con l'Amministrazione delle PP.TT.

F) - REGISTRAZIONI

ART. 29

A cura della Direzione della Stazione devono essere tenuti aggiornati i seguenti registri:

- a) registro - giornale della Stazione;
- b) registro contabilità dei canoni utenza;
- c) registro degli oggetti rinvenuti;
- d) registro dei reclami.

ART. 30

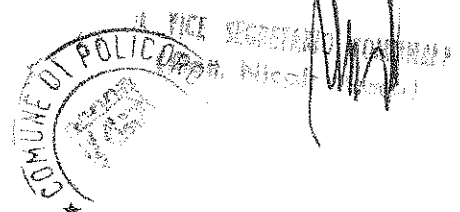
Il registro-giornale della Stazione deve contenere, giorno per giorno, la indicazione di tutti i fatti che interessano l'andamento del servizio, le irregolarità, gli incidenti, gli abusi riscontrati, i fonogrammi di servizio pervenuti e trasmessi, i lavori di manutenzione, riparazione e modifica agli impianti e agli arredi, ecc.

ART. 31

Il registro contabilità dei canoni di utenza deve contenere l'elencazione di tutte le corse soggette a pedaggio ed il computo riassuntivo mensile dei pedaggi stessi.

ART. 32

Il registro degli oggetti rinvenuti deve contenere l'elencazione degli oggetti rinvenuti all'interno della Stazione, con le indicazioni relative alla data e modalità di rinvenimento, all'eventuale riconsegna al proprietario, alle sue generalità, ovvero alla consegna al Municipio.



ART. 33

Il registro dei reclami deve contenere tutte le segnalazioni, reclami e osservazioni che i viaggiatori ritengano di fare a loro esclusivo giudizio, le generalità dei reclamanti, le segnalazioni eventualmente fatte dagli o agli organi competenti e i provvedimenti eventualmente adottati in ordine ai singoli argomenti.

G) - VIGILANZA

ART. 34

La vigilanza sull'esercizio della Stazione è di competenza del Comune di Policoro, cui spetta altresì ogni decisione in merito ai provvedimenti assunti dalla Direzione della Stazione nell'ambito delle sue competenze, nonché agli eventuali reclami avanzati da chicchessia nei confronti della predetta Direzione.

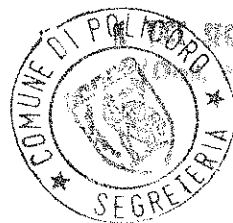
H) - VALIDITA' DELLE NORME

ART. 35

Le norme contenute nel presente Regolamento devono intendersi strettamente vincolanti per tutti gli utenti della Stazione.

Esse potranno essere in qualunque momento integrate o modificate a giudizio esclusivo del Comune di Policoro.

La Direzione della Stazione è tenuta a trasmettere a tutti gli interessati il presente Regolamento, nonché a comunicare ogni sua successiva modifica.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. M. M." or similar, written over the stamp.